Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 240-1/2024

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano,

nel procedimento iscritto al n. p.u. 240-1/24 promosso da **Francesco D'Ambra**, nato a Napoli (NA) il 18/09/1990 e residente in Volla (NA) alla Via Giuseppe Di Vittorio n.32 - CAP 80040 C.F. DMBFNC90P18F839I, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Francesco Cacciola, C.F. CCCFNC87L23F839W, del foro di Salerno, sito in Salerno al Corso Garibaldi n. 124/2, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott.ssa Simona Russo;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 13.12.2024 Francesco D'Ambra ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 216.424,01, garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 90.927,15 **(**comprensivi delle spese prededucibili pari ad euro 13.518,57), derivante dalla corresponsione di nn. 91 rate mensili di € 800,00 per complessivi anni 7 e mesi 7, a cui si devono aggiungere € 200,00 mensili per 91 mensilità, derivanti dall'apporto di finanza esterna del fratello dell'istante.

Quanto, poi, al soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede:

- Per i creditori prededucibili è offerta la soddisfazione pari al 100%;
- Per il creditore con prelazione immobiliare è offerta una soddisfazione commisurata al ricavato stimato realizzabile in ipotesi di liquidazione in euro 69.825,00 in nn. 70 rate (34% del credito complessivo);

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5

- Per i creditori con prelazione mobiliare è offerta una soddisfazione pari ad € 252,63 euro in n. 1 rata (10% del credito complessivo);
- Per i creditori degradati in chirografo e i creditori chirografari per natura del credito è offerta una soddisfazione di € 7.329,95 in nn. 7 rate (5% dei crediti complessivi).

Con decreto depositato in data 21.01.2025 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano, ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Francesco D'Ambra, disponendo "*la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord iscritto al numero R.G.E. 419/2022; il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*", ordinando che "*la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;"* e disponendo che "*entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie*".

Con relazione depositata in data 18/02/2025 l'occ dott.ssa Simona Russo ha dato atto che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto di apertura della procedura, sono state tramesse osservazioni esclusivamente da parte di ING Bank N.V.

Nel prendere analiticamente posizione in ordine alle contestazioni formulate dal creditore opponente e nel rilevare l'illegittimità dele stesse, l'occ ha chiesto al tribunale adito di "*accertare e dichiarare la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal debitore; Per l'effetto, omologare il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto*".

Con decreto depositato in data 24/3/2025 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, "*letta la relazione depositata in data 18/02/2025 con cui l'occ ha dato atto della presentazione di osservazioni da parte del creditore ING Bank N.V.; ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione delle parti e dei creditori interessati onde definire, in contraddittorio con i soggetti interessati, la natura delle opposizioni in via preliminare alla pronuncia sull'omologa della proposta di ristrutturazione dei*

debiti", ha fissato per la comparizione dell'istante, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 13/05/2025 ore 12:15.

All'udienza del 13/5/2025 nel riportarsi tutte le parti presenti ai propri atti (ed, in particolare, nel riportarsi il ricorrente al ricorso introduttivo ed alla richiesta di omologa del piano presentato, l'occ alla propria relazione in atti ed il creditore opponente alle osservazioni trasmesse e depositate in atti, insistendo per il rigetto della richiesta di omologa del piano proposto dal ricorrente), il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa.

2. Il piano proposto da Francesco D'Ambra può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua dì consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 21/01/2025;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, in quanto il ricorrente Francesco D'Ambra**,** oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo di circa € 1.900,00, risulta proprietario solo dell'immobile di proprietà esclusiva sito in Casavatore (NA), alla via delle Industrie n.1, immobile identificato al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio 4 Particella 129 Sub. 3, piano 1, interno 3, scala A, categoria A/2 classe 4a, vani 4,5, R.C euro 290,51 oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Napoli Nord, rubricata al R.G.E. 419/2022, il cui primo incanto, con prezzo base € 112.000,00 ed offerta minima € 84.000,00, è andato deserto; a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 3 membri) per un importo pari ad € 2.469,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 216.424,01;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5996

alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 "*ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte*" (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5[illegible]6

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nell'instabilità lavorativa negli anni successivi all'erogazione del mutuo ipotecario stipulato dal ricorrente con la Banca Ing Direct N.V. in data 28 giugno 2012 con atto a rogito del Notaio Improta Filippo di Napoli rep.n. 100983 racc.n. 18585, di originari € 140.000,00, finalizzato all'acquisto della casa familiare. Richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'occ, "*Per atto di*

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5996

compravendita del 28/06/2012, il sig. D'Ambra Francesco, acquistava la quota dell'intero in piena proprietà dell'immobile sito in Casavatore (NA), alla via delle Industrie n.1, immobile identificato al Catasto Urbano del predetto Comune al Foglio 4 Particella 129 Sub. 3, piano 1, interno 3, scala A, categoria A/2 classe 4a, vani 4,5, R.C euro 290,51 n. repertorio 100982/18584 a firma del Notaio Improta Filippo Sede NAPOLI trascritto nei RR.II. di Napoli II il 25/07/2012 ai nn. 31479/24295 da potere di Pittiglio Filippo, nato a CASSINO (FR) il 23/11/1920. Con contratto di mutuo fondiario di € 140.000,00 rogato in data 28/06/2012 dal Dott. Filippo Improta, Notaio in Napoli, Repertorio n. 100983, Raccolta n. 18585, registrato presso Napoli 2 il 25/07/2012 al n. 8157 serie IT, e rilasciato in copia munita di formula esecutiva in data 03/09/2012. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, il sig. D'Ambra Francesco ha concesso l'iscrizione di ipoteca volontaria in data 25/07/2012, ai numeri 31480/3152, presso la Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2, gravante sull'immobile di sua proprietà ed oggetto di pignoramento. Alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo, il sig. D'Ambra lavorava presso la S.A.S. E.L.G. FOOD S.A.S con uno stipendio di circa 1.000 euro da estratto conto contributivo. Durante gli incontri intercorsi con il ricorrente, egli evidenziava che nonostante, in quel periodo, avesse uno stipendio minimo di 1.000 euro circa, effettuava contemporaneamente lavori extra che gli consentivano di onorare le rate del mutuo per circa 5 anni. Il creditore ipotecario ING BANK s.p.a. ha avviato procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, RGE 419/2022. In data 5/11/2024 si è tenuto il primo esperimento di vendita con prezzo base d'asta 112.000,00 e offerta minima 84.000,00, andata poi deserta. Il primo periodo di sofferenza segnalato dalla banca ING Bank s.p.a. è datato al 18/1/2017 ed invero si è riscontrato che dal mese di febbraio 2017, il sig. D'Ambra perse il lavoro e iniziò a percepire la Naspi fino al mese di ottobre 2018. Il sig. D'Ambra, inoltre, ha stipulato con Carrefour Banque s.p.a. contratto di finanziamento che prevedeva una linea di credito ad uso rotativo n. 300004389, ceduto il 7/7/2018 a Ifis Npls s.p.a, come si evince dal decreto ingiuntivo pendente innanzi al Giudice di pace di Sant'Anastasia il cui residuo è pari ad euro 4.317,37. In data 15/10/2018 il sig. D'Ambra veniva assunto presso la SALCOM S.R.L. part-time con uno stipendio medio mensile di 800,00 euro. La vita lavorativa del ricorrente è stata, fino all'anno 2023, caratterizzata da poca stabilità e poca certezza, successivamente veniva assunto presso la CONSERVE ITALIA SOC. COOP. a tempo indeterminato con uno stipendio medio mensile di circa 1.900 euro mensili. Pertanto, alla luce di quanto anzidetto, la situazione da sovraindebitamento è stata determinata da eventi incerti e imprevedibili come la poca stabilità lavorativa. Alla luce di quanto sopra, appare verosimile rilevare l'assenza di "colpa grave" in capo all'istante" (cfr. relazione particolareggiata OCC pag. 6-7).

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dallo stesso indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita: 1) dalla previsione di una durata temporalmente accettabile; 2) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile; 3) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito dal ricorrente e dalla finanza esterna apportata dal fratello dello stesso.

Quanto alle contestazioni sollevate dal creditore ING Bank N.V., esse risultano infondate e non accoglibili.

Per quanto concerne i rilievi afferenti all'insussistenza dello stato di sovraindebitamento ed alle condizioni ostative di cui all'art. 69 comma 1 CCII, per avere l'istante determinato l'attuale situazione debitoria con colpa grave, malafede e frode, va richiamato quanto già sopra posto in rilievo in ordine al compiuto assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine alle cause che hanno determinato lo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio disponibile per farvi fronte ed in ordine all'assenza di colpa grave, mala fede o frode nella determinazione dell'attuale stato di sovraindebitamento.

Per quanto concerne i rilievi afferenti all'eccessiva durata del piano, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544).

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc

una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto "*omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura*".

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "*second chance*", ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche del debitore, alla

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5996

sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta, comunque, una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Quanto, poi, alla contestazione afferente al profilo della non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, va evidenziata l'inammissibilità dell'opposizione, avendo il creditore opponente colpevolmente aggravato la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo n. 385/1993, così come evidenziato dall'occ nella relazione particolareggia in atti.

Come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, novellata nell'anno 2020, prevede che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*". Tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui "*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*".

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5996

capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u,b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base dì informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *"Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione*"). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. più di recente Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: "*non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità de i consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di ..... (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese*

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5

ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte").

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione del mutuo ipotecario con la ING Bank N.V. non poteva esimere la società mutuante dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale, come evidenziato dall'occ, che ha effettivamente posto in rilievo come tale creditore non abbia compiuto una approfondita analisi effettiva circa la possibilità del cliente di restituire il credito *("Nel caso concreto, inoltre, non è stato provato da parte di ING Bank N.V. di aver compiuto una analisi effettiva circa la possibilità del cliente di restituire il credito. Anzi, col suo comportamento, la ING Bank N.V. ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento del ricorrente. Il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato non può, infatti, prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio. Il finanziatore, pertanto, prima della conclusione del contratto di credito deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Il concorso di colpa del creditore, consapevole della condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, sul presupposto della sua incapacità a soppesare adeguatamente le scelte negoziali. Pertanto, ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, ING Bank N.V., avendo colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento, violando i principi ex art. 124 bis t.u.b., non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore").*

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto mutuante che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano in ordine al profilo della convenienza della proposta, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'occ, che la sottoscrizione del mutuo ipotecario con la ING Bank N.V. abbia concorso a determinare ed aggravare la situazione debitoria dell'istante.

Vale, peraltro, appena il caso di rilevare come la contestazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, oltre a palesarsi inammissibile, risulta infondata anche nel merito sulla scorta delle ampie e motivate considerazioni espresse dall'occ nella propria relazione particolareggiata in ordine alla maggiore convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5

consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. relazione particolareggiata occ pagg. 20-21-22: "*in data **5 novembre 2024** è stato esperito un primo tentativo di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 419/2022 Tribunale Napoli Nord con prezzo base € 112.000,00 ed offerta minima € 84.000,00. La predetta asta è andata deserta e, pertanto, l'attuale valore di liquidazione dell'immobile sarebbe pari ad € 84.000,00 (prezzo base prossima asta), importo preso in considerazione dalla scrivente professionista per la valutazione dell'eventuale alternativa liquidatoria. Nella proposta avanzata dal ricorrente, viene offerto al creditore procedente una soddisfazione pari al 83,12% sul valore di liquidazione dell'immobile, per un totale di euro 69.825,00, in quanto, secondo gli stessi sarebbe questa la somma ricavabile in caso di vendita. Con riferimento alla proposta del ricorrente e alla determinazione del ricavato ottenibile in sede di liquidazione del bene immobile gravato da ipoteca, sulla cui base è stato ponderato il trattamento offerto ai creditori ipotecari, ai fini della valutazione di congruità propedeutica all'attestazione richiesta dall'art. 67, comma 4, C.C.I.I., la sottoscritta espone quanto segue. Lo scopo di tale attestazione è quello di verificare la congruità del trattamento offerto ai creditori prelatizi rispetto a quello che ricaverebbero dalla liquidazione dei beni su cui sussiste la rispettiva causa di prelazione in considerazione del loro valore di mercato (nel caso di specie stimato dal professionista indipendente nominato CTU nell'ambito della relativa procedura esecutiva immobiliare). Infatti, la norma su richiamata, utilizza il termine "ricavato", a differenza del termine "prezzo" comunemente utilizzato ossia, quale somma libera e disponibile per pagare i creditori muniti di privilegio in ipotesi di liquidazione. Risulta, pertanto, evidente come qualora la vendita si perfezionasse a prezzi di libero mercato (valore), il ricavato da destinare ai creditori prelatizi sarebbe certamente inferiore al prezzo di vendita stimato, dovendo quest'ultimo subire una decurtazione derivante dal sostenimento di tutte quelle spese tipiche di una procedura liquidatoria esecutiva. A tal riguardo, si elencano di seguito alcune tipologie delle predette spese: - costi per la redazione di una relazione di stima, preventiva alle operazioni di vendita; - costi per la pubblicazione del bando di vendita tramite media specializzati.*

- altri costi prededucibili di procedura; - inoltre, nell'ambito delle vendite coattive il prezzo di mercato stimato è oggetto di ulteriori riduzioni da attribuire all'immediatezza della vendita. Le considerazioni sopra esposte fanno, dunque, presupporre che il ricavato in caso di liquidazione dei beni in esame sarà inferiore alle valutazioni monetarie effettuate. Appare necessario prendere allo stato, il valore della seconda asta (ancora non fissata) ove il prezzo base sarebbe di € 84.000,00 mentre l'offerta minima sarebbe di € 63.000,00. Seppur si ritenga improbabile che il cespite immobiliare venga venduto alla seconda asta, stante l'andamento del mercato immobiliare relativo alle vendite giudiziarie del Tribunale di Napoli Nord e in particolar modo area urbana di Casavatore

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5996

(Na), dal quale emerge, solitamente, l'aggiudicazione non prima della 3° asta, la procedura andrebbe a disporre di una somma pari ad € 63.000,00 pari all'offerta minima. Da tale somma andrebbero detratti circa € 4.151,42, somma relativa ai compensi maturati dal Consulente tecnico d'ufficio già liquidati dal creditore procedente, € 7.054,08 a titolo di compensi del delegato alla vendita, oltre spese di custodia, cancellazioni dei gravami, spese pubblicitarie, ottenimento di certificato di destinazione urbanistica e trascrizione del decreto di trasferimento. Indicativamente pertanto, si potrebbero quantificare le spese di procedura (portata a conclusione) in € 15.000,00 circa. Tenuto conto dell'ipotetico valore di aggiudicazione alla prossima asta e delle spese di procedura, la somma disponibile sarebbe pari a circa € 48.000,00. Tale importo, verrebbe attribuito al creditore ipotecario di I grado, ovverosia ING BANK. Nella verosimile ipotesi, viceversa, in cui l'immobile non venga aggiudicato alla seconda asta, il prezzo base verrebbe ridotto ad euro 63.000,00, e l'offerta minimo ammissibile ad € 47.250,00 con conseguente riduzione delle somme da ripartire al creditore il quale verrebbe soddisfatto in misura di gran lunga inferiore a quella prevista nel presente piano. Dunque, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dal ricorrente si appalesa come più conveniente rispetto all'esecuzione immobiliare").

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Francesco D'Ambra;**

- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc

familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;

- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 22.07.2025

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano

Firmato Da: PACIA FABIOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 470ed4e3c7c0c64a - Firmato Da: NAPOLITANO ROSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 36a2ebc47da5